



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.2.2012
COM(2012) 59 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

29a relazione annua della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia dell'Unione europea (2010)

{SWD(2012) 9 final}

INTRODUZIONE

La presente relazione per il 2010 è presentata al Parlamento europeo a seguito della risoluzione del 16 dicembre 1981 di quest'ultimo sulle attività antidumping dell'Unione europea nonché della relazione della commissione parlamentare per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Si tratta di una relazione di sintesi contenente un riepilogo dei punti salienti del 2010 e, come negli anni precedenti, completata dal più dettagliato documento di lavoro dei servizi della Commissione e dai relativi allegati. La struttura generale della relazione segue la falsariga di quella del documento di lavoro: entrambi i documenti sono suddivisi nelle medesime sezioni, in modo da poter ritrovare facilmente informazioni più dettagliate consultando il documento di lavoro.

È possibile consultare la presente relazione e il testo integrale del documento di lavoro al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm

1. SINTESI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Le inchieste antidumping (AD), antisovvenzioni (AS) e in materia di salvaguardia sono condotte in applicazione dei regolamenti di base del Consiglio. Il documento di lavoro contiene una sintesi della legislazione vigente. I testi di riferimento in materia di antidumping e antisovvenzioni sono denominati di seguito "il regolamento/i regolamenti di base".

2. CONCETTI FONDAMENTALI

La sezione 2 del documento di lavoro dà una visione d'insieme della terminologia e delle procedure utilizzate nelle inchieste relative agli strumenti di difesa commerciale (SDC).

3. MODERNIZZAZIONE DEGLI SDC

L'Unione europea ritiene che una revisione periodica degli strumenti di difesa commerciale dell'UE possa contribuire a far sì che essi continuino a fornire una risposta efficace alle pratiche commerciali sleali. In tale contesto il commissario responsabile per il commercio, nel corso dell'audizione del 2009 dinanzi al Parlamento europeo, ha dichiarato che la Commissione è aperta a un dibattito in proposito, sottolineando tuttavia la necessità di pervenire ad un consenso tra le parti interessate.

Parallelamente, nel settembre 2010, nel quadro del normale ciclo di pianificazione della valutazione della DG TRADE, la Commissione ha pubblicato un bando di gara per la valutazione degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea. Tale valutazione aiuterà la Commissione a pianificare o affinare le sue politiche e a valutarne l'efficacia, e aiuterà i cittadini ad esercitare il loro diritto di esaminare, criticare e influenzare le politiche e le attività svolte per loro conto dalla Commissione. A seguito della valutazione delle offerte presentate, è stato firmato un contratto alla fine del dicembre 2010. I lavori si sono svolti nel 2011 e i risultati sono previsti per l'inizio del 2012.

La Commissione ha già attuato misure nel 2010 (tra cui l'aggiornamento del sito web sugli SDC, l'assistenza specifica alle PMI, il miglioramento della comunicazione, ecc.) che contribuiscono alla trasparenza delle inchieste di difesa commerciale.

4. STATUS DI PAESE A ECONOMIA DI MERCATO (SEM)

Ai fini delle inchieste antidumping un paese può essere considerato a pieno titolo come un'economia di mercato se soddisfa i cinque criteri che sono specificati nel documento di lavoro allegato alla presente relazione.

Nel 2010 i servizi della Commissione hanno continuato a valutare cinque delle sei domande di riconoscimento del SEM a livello nazionale presentate da Cina, Vietnam, Armenia, Kazakhstan, Mongolia e Bielorussia. Nel corso dell'anno tutti questi paesi, eccetto la Bielorussia, hanno continuato a fornire informazioni supplementari a sostegno delle loro richieste, il cui esame è attualmente in corso. Le consultazioni con le autorità bielorusse sono state sospese a causa della situazione politica del paese. Gli altri cinque paesi candidati hanno al momento soddisfatto in misura diversa i cinque criteri necessari per l'attribuzione del SEM.

Per quanto riguarda la richiesta del SEM presentata dalla Cina, sono proseguiti i lavori, in particolare nel quadro della decima riunione del gruppo di lavoro tematico SEM, svoltasi a Pechino nel settembre 2010. In tale riunione le due parti hanno esaminato, tra l'altro, lo studio realizzato congiuntamente sulle pratiche contabili in vigore nella Repubblica popolare cinese e, in particolare, il problema dell'accesso dei consulenti alle società cinesi. I lavori relativi al fascicolo SEM riguardante la Cina sono proseguiti nel 2011.

La prima relazione di valutazione della richiesta del SEM da parte dell'Armenia è stata trasmessa alle autorità armene all'inizio del 2010; in essa veniva loro comunicato che due dei cinque criteri per ottenere il SEM erano stati soddisfatti. Successivamente, nel giugno 2010 sono state richieste alle stesse autorità informazioni sugli ulteriori passi avanti compiuti dal paese verso l'ottenimento del SEM. Alla fine del 2010, tuttavia, la Commissione non aveva ancora ricevuto dall'Armenia le informazioni richieste.

La seconda relazione di valutazione preliminare della domanda del Vietnam è stata ultimata nel febbraio 2010; in essa si è stabilito che il paese soddisfa uno dei cinque criteri, vale a dire quello relativo al grado di intervento dello Stato nell'economia. Nel settembre 2010 hanno avuto luogo riunioni specifiche sul SEM con il Vietnam. L'esame del fascicolo riguardante tale paese è proseguito nel 2011.

Per quanto riguarda il Kazakhstan, alla fine del 2010 i servizi della DG TRADE hanno concluso che, nonostante alcuni sviluppi positivi, i progressi sono stati compromessi dalla risposta del paese alle ripercussioni della crisi finanziaria globale sull'economia interna. È prevista la messa a punto insieme al Kazakhstan di una tabella di marcia che fissi le prossime misure da adottare con riguardo al SEM.

In occasione della riunione del comitato per il commercio UE-Mongolia dell'ottobre 2010 la Commissione ha fornito informazioni sulla valutazione e sul riconoscimento del SEM e nel dicembre dello stesso anno ha chiesto informazioni supplementari.

5. STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE – STRATEGIA RELATIVA ALLE MATERIE PRIME

Nella relazione annuale per il 2009 è stato evidenziato per la prima volta il ruolo degli strumenti di difesa commerciale nel porre rimedio a conseguenze delle distorsioni riguardanti la fornitura di materie prime. In particolare, si è tenuto conto del fatto che per la prima volta il TEM (trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato) era stato rifiutato a cinque società cinesi produttrici di elementi di fissaggio in quanto, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, i costi del principale fattore produttivo, la vergella, non rispecchiavano sostanzialmente i valori di mercato.

Nel corso del 2010 la Commissione ha continuato a seguire tale prassi per la valutazione delle richieste di status di economia di mercato esaminando, tra l'altro, politiche che comportano una distorsione dei prezzi delle materie prime; un esempio è dato dal problema sorto nel 2010 con un certo tipo di ruote di alluminio originarie della Cina.

6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE/CONTATTI BILATERALI

6.1. Piccole e medie imprese (PMI)

Alla fine del 2009 riconoscendo il ruolo importante che le PMI rivestono nell'economia dell'UE e le difficoltà che esse incontrano nel collaborare a inchieste di difesa commerciale, la Commissione ha avviato uno studio per identificare le esigenze delle PMI dell'UE quando partecipano a tali inchieste. Alla fine del 2010 la Commissione ha ricevuto da un contraente i risultati dello studio volto a determinare le esigenze delle PMI dei 27 Stati membri dell'UE che presentano una denuncia o che partecipano, in qualità di importatori, utilizzatori o esportatori, alle inchieste di difesa commerciale avviate da paesi terzi. Dallo studio sono emerse altresì proposte specifiche su come la Commissione e gli Stati membri possono assistere meglio le PMI in tutti gli aspetti di tali inchieste.

Il riesame definisce una serie di misure concrete volte a sostenere la crescita e la competitività delle PMI e propone, in particolare, azioni tese a migliorare l'informazione e l'assistenza alle PMI con riguardo all'uso degli strumenti di difesa commerciale dell'UE. Tali azioni sono state discusse con le autorità nazionali competenti in materia di difesa commerciale e con i servizi di difesa commerciale della DG TRADE, in vista dell'adozione nel 2011 di una dichiarazione contenente una serie di misure concrete per porre rimedio alle difficoltà incontrate dalle PMI nel campo specifico.

Data la complessità dei procedimenti SDC, in particolare per le PMI, a causa delle loro ridotte dimensioni e della loro frammentazione è stato creato un servizio di help desk (informazione, orientamento e assistenza) per le PMI in materia di difesa commerciale. Il suo compito consiste nel trattare questioni e problemi di carattere sia specifico che generale attinenti a tali strumenti, che interessano in modo specifico le PMI. Una parte del sito web sugli strumenti di difesa commerciale è dedicata alle PMI e rinvia ai punti di contatto dell'help desk. Il sito è stato sottoposto ad un

ulteriore aggiornamento che lo ha reso più accessibile e di facile utilizzo, soprattutto per le PMI.

Nel 2010 questi punti di contatto hanno ricevuto numerose richieste di informazioni, e a tutte è stata data immediatamente una risposta. Le richieste hanno riguardato sia i procedimenti SDC, sia il loro contenuto.

6.2. Contatti bilaterali/attività di informazione – industria e paesi terzi

Il compito di illustrare la legislazione e la pratica in materia di difesa commerciale dell'UE costituisce una parte essenziale delle attività dei servizi responsabili degli SDC.

Nel 2010 si è tenuto un seminario sulla difesa commerciale destinato ai funzionari dei paesi terzi. Inoltre, nel corso dello stesso anno si sono avuti vari contatti bilaterali con paesi terzi, fra cui Cina, Corea, Vietnam, India, Bielorussia e Australia, per discutere diversi aspetti inerenti alla difesa commerciale.

Nel 2010 si sono inoltre tenute varie riunioni con importanti associazioni delle parti interessate e società, fra cui una serie di manifestazioni nel quadro di "Business Europe" (in particolare un seminario con i principali membri dell'associazione e varie riunioni bilaterali con il comitato di "Business Europe" responsabile per la politica commerciale), nonché un seminario e riunioni periodiche con le maggiori associazioni di importatori e distributori, tra cui EuroCommerce e FTA.

7. CONSIGLIERE-AUDITORE

Il 2010 è stato il terzo anno di attività del consigliere-auditore della DG TRADE, che ha assunto le sue funzioni nell'aprile 2007. Il consigliere-auditore agisce in modo indipendente; egli dipende amministrativamente dal direttore generale della DG TRADE, al quale riferisce.

Il ruolo principale del consigliere-auditore consiste nel garantire l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e nell'assicurare che i procedimenti in materia commerciale promossi dalla Commissione europea siano trattati in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole. Il consigliere-auditore assiste inoltre il direttore generale della DG TRADE su questioni relative alla legittimità e, se necessario, su qualsiasi problema attinente ai procedimenti.

È stato approvato l'aggiornamento degli orientamenti in materia di cooperazione tra il consigliere-auditore e i servizi della Commissione incaricati delle inchieste di difesa commerciale. Tali orientamenti definiscono una serie di principi operativi e stabiliscono i termini per l'organizzazione di audizioni. Gli interventi relativi a questioni di riservatezza e di accesso ai fascicoli sono regolamentati ed è disponibile una serie di meccanismi di comunicazione e di seguito degli interventi del consigliere-auditore. Sulla base della versione aggiornata degli orientamenti è stato elaborato il progetto di mandato del consigliere-auditore. Nel corso del 2010 e del 2011 la decisione in merito è stata oggetto di consultazioni interne e la sua adozione è prevista per gli inizi del 2012.

Nel 2010 il consigliere-auditore è intervenuto 55 volte in 29 casi di difesa commerciale e ha effettuato 24 audizioni, il che rappresenta un notevole aumento

rispetto al 2009. Il consigliere-auditore è stato contattato dalle parti interessate, dai servizi della Commissione coinvolti nell'inchiesta e dai soggetti implicati. Egli è intervenuto su questioni riguardanti tutte le fasi dell'inchiesta.

Le principali questioni trattate dal consigliere-auditore nel 2010 possono essere raggruppate in sei categorie: i) determinazione del TEM; ii) fascicoli non riservati e riservatezza; iii) contenuto e tempi delle comunicazioni; iv) definizione dei concetti di produttore dell'Unione, di importatore o di utilizzatore; v) criteri di selezione del paese di riferimento; vi) ricorso ad esperti.

Su proposta del consigliere-auditore e in base alle conclusioni dei gruppi di lavoro creati dai servizi della Commissione si sono affermate diverse buone pratiche.

Tra queste, la pratica avviata dai servizi della Commissione di accludere al fascicolo consultabile dalle parti interessate note riguardanti la fase predecisionale, in cui rientra, ad esempio il campionamento.

Sono stati apportati miglioramenti anche al calendario per l'invio alle parti interessate dei documenti informativi. Il consigliere-auditore non ha ricevuto molte richieste, fatta eccezione per i documenti informativi riguardanti il TEM. In un caso, i servizi si sono avvalsi della collaborazione di un esperto cui è stato affidato l'incarico di valutare una possibile pratica di elusione. Il consigliere-auditore auspica il ricorso in futuro ad un maggior numero di esperti.

Tenuto conto del numero sempre maggiore di interventi e della varietà delle questioni trattate, si può sostenere che il ruolo del consigliere-auditore è ormai consolidato.

8. SINTESI DELLE INCHIESTE E DELLE MISURE ANTIDUMPING (AD), ANTISOVVENZIONI (AS) E DI SALVAGUARDIA

8.1. Aspetti generali

Alla fine del 2010 erano in vigore nell'UE 124 misure antidumping (cfr. allegato O) e 11 misure antisovvenzioni (cfr. allegato P).

Nel 2010 era oggetto di misure AD o AS lo 0,43% delle importazioni complessive nell'UE.

Nel documento di lavoro allegato alla presente relazione sono forniti maggiori dettagli sulle questioni trattate di seguito. Accanto al titolo di ciascuna sezione è riportato il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.

8.2. Nuove inchieste (cfr. allegati A-E e allegato N)

Nel corso del 2010 sono state aperte 18 inchieste¹. Sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di 13 procedimenti. 9 inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi definitivi; 10 procedimenti sono stati chiusi senza l'istituzione di misure e 14 misure sono scadute automaticamente al termine della loro durata di cinque anni.

¹ La tabella 1 del documento di lavoro riporta i dati statistici relativi alle nuove inchieste per gli anni 2006-2010 svolte a norma degli articoli 5 e 10 dei regolamenti di base.

8.3. Inchieste di riesame

Le inchieste di riesame costituiscono come sempre una parte rilevante del lavoro compiuto dai servizi responsabili degli SDC. Nel periodo 2006-2010 hanno rappresentato il 61% delle inchieste aperte. La tabella 2 del documento di lavoro riporta i dati statistici relativi agli anni 2006-2010.

8.3.1. Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)

L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 dei regolamenti di base prevedono la scadenza delle misure dopo cinque anni, a meno che un riesame in previsione della scadenza non dimostri la necessità di mantenerle in vigore nella loro forma originaria.

Nel corso del 2010 sono state aperte 14 inchieste di riesame in previsione della scadenza. 10 riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio per un periodo di altri cinque anni; 1 riesame in previsione della scadenza si è concluso con la revoca delle misure.

8.3.2. Riesami intermedi (cfr. allegato G)

L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 19 dei regolamenti di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure in vigore nel corso del loro periodo di validità; tali riesami possono limitarsi agli aspetti attinenti al dumping/alle sovvenzioni o al pregiudizio.

Nel 2010 sono stati aperti in totale 12 riesami intermedi; 9 riesami intermedi si sono conclusi con la conferma o la modifica del dazio. Nessun riesame intermedio si è concluso con la revoca delle misure.

8.3.3. Riesami intermedi di altro tipo (cfr. allegato H)

Nel 2010 non sono stati avviati o conclusi riesami di "altro tipo", non disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 3 o dall'articolo 19 dei regolamenti di base.

8.3.4. Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)

L'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 20 dei regolamenti di base prevedono, rispettivamente, un riesame "relativo a nuovi esportatori" e un riesame "accelerato" al fine di determinare un margine di dumping individuale o un dazio compensativo individuale per i nuovi esportatori con sede nel paese esportatore in questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta. Tali esportatori devono dimostrare di essere veramente nuovi esportatori e di avere effettivamente iniziato ad esportare verso l'UE dopo il periodo dell'inchiesta. Per questi esportatori può essere calcolato un dazio individuale che, di norma, è inferiore al dazio applicato in ambito nazionale.

Nel 2010 sono stati avviati 3 riesami relativi a nuovi esportatori.

8.3.5. *Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)*

Qualora vi siano informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono calati, o che non vi sono state variazioni, o vi sono state variazioni irrilevanti, nei prezzi di rivendita o nei successivi prezzi di vendita nell'UE del prodotto importato, può essere aperto un riesame per assorbimento del dazio, al fine di esaminare se la misura abbia avuto un impatto sui prezzi summenzionati. Possono così essere ricalcolati i margini di dumping e possono essere aumentati i dazi per tenere conto di tali prezzi all'esportazione più bassi. La possibilità di riesami per assorbimento del dazio è prevista dall'articolo 12 e dall'articolo 19, paragrafo 3 dei regolamenti di base.

Nel 2010 non sono stati aperti né chiusi riesami di questo tipo.

8.3.6. *Inchieste antielusione (cfr. allegato K)*

L'articolo 13 e l'articolo 23 dei regolamenti di base prevedono la possibilità di procedere alla riapertura di un'inchiesta qualora si dimostri che le misure vengono eluse.

Nel corso del 2010 sono state aperte 2 inchieste di questo tipo. Un'inchiesta antielusione si è conclusa con l'estensione del dazio e un'altra senza estensione delle misure.

8.4. Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)

Nel 2010 è stata avviata una inchiesta di salvaguardia.

9. EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE MISURE AD/AS

9.1. Azioni svolte per dare seguito alle misure

Le attività svolte per dare seguito alle misure in vigore si sono concentrate su quattro obiettivi principali: 1) prevenire le frodi; 2) monitorare i flussi degli scambi commerciali e gli sviluppi del mercato; 3) migliorare l'efficienza utilizzando gli strumenti adeguati e 4) contrastare le pratiche irregolari. Grazie a queste attività i servizi SDC hanno potuto garantire proattivamente, in collaborazione con gli Stati membri, l'effettiva applicazione nell'Unione europea delle misure di difesa commerciale.

9.2. Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)

Tra le attività nel campo dell'effettiva applicazione delle misure rientra anche il monitoraggio degli impegni, essendo questi ultimi una delle forme che assumono le misure AD o AS. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata che possano effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.

All'inizio del 2010 erano in vigore 42 impegni. Nel corso dello stesso anno si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: sono giunti a termine gli

impegni di una società a seguito della scadenza delle misure, sono state accettate le offerte di impegno di tre società e 22 impegni sono stati ritirati dalla Commissione a seguito delle violazioni riscontrate. Ciò porta a 22 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2010.

10. RIMBORSI (CFR. ALLEGATO U)

L'articolo 11, paragrafo 8, e l'articolo 21, paragrafo 1, dei regolamenti di base consentono agli importatori di chiedere la restituzione dei corrispondenti dazi pagati qualora sia dimostrato che il margine di dumping o di sovvenzione sulla base del quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o portato a un livello inferiore a quello del dazio in vigore.

Nel 2010 sono state presentate 29 nuove domande di rimborso. Alla fine del 2010 erano in corso 15 inchieste riguardanti 27 domande. Nel 2010, sono state adottate 28 decisioni della Commissione, di cui 23 concedevano un rimborso parziale e 5 respingevano la richiesta di rimborso. 12 domande sono state ritirate.

11. CONTROLLO GIURISDIZIONALE: DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Nel 2010 la Corte di giustizia e il Tribunale hanno pronunciato in totale 13 sentenze in materia di antidumping o antisovvenzioni. Nel documento di lavoro figura una sintesi di alcune di queste sentenze.

Nel corso del 2010 sono state intentati 13 nuovi procedimenti, di cui 8 dinanzi al Tribunale di primo grado e 5 dinanzi alla Corte di giustizia.

Nell'allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di AD/AS ancora pendenti alla fine del 2010 dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado.

12. ATTIVITÀ NEL QUADRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC)

12.1. Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia

L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle controversie tra i suoi membri in merito all'applicazione degli accordi OMC.

Nel febbraio 2010 la Cina hanno chiesto l'avvio di consultazioni con l'Unione europea relativamente alle misure antidumping istituite nel 2006 sulle importazioni di alcuni tipi di calzature in cuoio originarie della Cina. Le consultazioni si sono svolte nel marzo 2010. Successivamente, nell'aprile 2010, la Cina ha chiesto la costituzione di un panel. Il panel è stato istituito nel maggio 2010 e la nomina dei suoi membri ha avuto luogo nel luglio dello stesso anno. La relazione del panel è stata pubblicata nell'ottobre 2011.

Nel dicembre 2010 è stata diffusa una relazione contenente le conclusioni di un panel dell'OMC in sede di dibattito di una controversia presentata dalla Cina nei confronti dell'UE in relazione alle misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Il panel ha constatato che nella maggior parte delle questioni esaminate, l'UE ha agito in piena conformità alle disposizioni dell'OMC. Tuttavia, per quanto riguarda una serie di questioni il panel ha riscontrato una certa incompatibilità di taluni aspetti della legislazione di base e della pratica dell'UE con alcuni elementi dell'accordo antidumping dell'OMC. Il caso è stato oggetto di ricorso e l'organo di appello dell'OMC ha pubblicato una relazione in merito nel luglio 2011. Il 18 agosto 2011 l'Unione europea ha comunicato all'organo di conciliazione (DSB) che intendeva applicare le raccomandazioni e le decisioni da esso formulate in modo tale da rispettare entro un termine ragionevole gli obblighi nei confronti dell'OMC.

Maggiori informazioni su questi casi sono fornite nel documento di lavoro allegato alla presente relazione.

12.2. Altre attività dell'OMC

Nel 2010 l'ambasciatore Dennis Francis (Trinidad e Tobago) è stato nominato presidente del gruppo di negoziazione sulle norme nell'ambito dell'agenda di Doha (DDA) per lo sviluppo. Sotto la sua presidenza, il gruppo si è riunito periodicamente, anche in un quadro plurilaterale, per esaminare questioni - tra parentesi e non - del testo della presidenza del dicembre 2008. Sono state inoltre presentate, anche dall'India e dalla Cina, nuove proposte di testo riguardanti diversi aspetti dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tuttavia, nessun progresso è stato realizzato in materia di dazi antidumping e di sovvenzioni orizzontali.

Per quanto riguarda la pesca, il gruppo ha condotto discussioni approfondite su tutti gli aspetti di eventuali discipline. Pur avendo contribuito a chiarire le posizioni dei membri su alcuni aspetti fondamentali, tali discussioni non hanno permesso di conseguire una convergenza di vedute; al contrario, è stata confermata la profonda frattura tra i membri (sia tra paesi industrializzati che tra paesi in via di sviluppo), nonché la situazione complessa e delicata dei paesi in via di sviluppo.

Parallelamente a queste attività, i servizi della Commissione hanno continuato a partecipare ai lavori regolari dei comitati antidumping, sovvenzioni, misure compensative e salvaguardia. I comitati si sono riuniti due volte in sessioni regolari per riesaminare le notifiche e discutere questioni di interesse particolare.

CONCLUSIONI

Rispetto all'anno precedente, nel 2010 si è registrata una leggera flessione del numero di nuove cause, nonché del numero di misure definitive istituite. È diminuito leggermente anche il numero di inchieste chiuse senza l'istituzione di misure, mentre quello delle misure provvisorie istituite è aumentato di quasi un terzo. I riesami continuano a rappresentare una parte consistente del lavoro svolto dai servizi, anche se il numero dei riesami aperti è calato leggermente rispetto al 2009 e, nello stesso arco di tempo, il numero dei riesami chiusi si è dimezzato.

